

N. 976/2017 R.G. Lav.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO

Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela Rispoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 976/2017 R.G. Lav. promossa da:

con il patrocinio dell'avv.

RICORRENTE

contro

INPS,
con il patrocinio dell'avv. ()

CONVENUTO

oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente: *"in via principale e nel merito: annullare l'Avviso di addebito n. 337 201700013034 88 000 emesso dall'Inps e notificato in data 24.10.2017. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese del presente procedimento";;*

per parte convenuta: *" respingere le domande tutte come proposte da .*

l con il ricorso introduttivo del presente giudizio, inammissibili ed infondate per tutti i motivi in premessa dedotti e, per l'effetto, confermando l'avviso di addebito opposto, e dichiarandone l'esecutività e legittimità; in via subordinata, in ogni caso, confermare la legittimità e la esecutorietà dell'avviso di addebito opposto nell'altra ovvero diversa somma che risultasse dovuta dall'opponente in corso di giudizio, ovvero condannare la ricorrente a corrispondere all'INPS la diversa somma che risultasse dovuta in corso di giudizio per contributi e somme aggiuntive per i titoli e le causali dedotti in premesse, con vittoria dispende ed onorari di causa".

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 1.12.2017 la ricorrente ha contestato l'avviso di addebito notificatole dall'INPS in data 24.10.2017, per l'importo di euro 1.464,33, per contributi ritenuti dovuti alla Gestione Commercianti per la posizione del coadiuvante , e del reddito di quest'ultimo derivante dalla sua partecipazione al 50% alla società snc, nella cui dichiarazione



relativa all'anno 2013 era stato dichiarato un reddito d'impresa di euro 10.823,00.

A sostegno dell'opposizione ha rilevato come la società nell'anno in esame non avesse prodotto alcun reddito.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'istruttoria ha infatti confermato gli assunti della ricorrente.

Il funzionario Inps ha infatti espressamente dichiarato che *“ la società , quale società in perdita da più di 5 anni, in sede di dichiarazione dei redditi, deve sostanzialmente superare una valutazione di operatività; se non supera tale valutazione è tenuta a dichiarare un reddito presunto utile ai fini erariali, su cui è tenuta a pagare tasse, cioè è considerato imponibile ai fine della tassazione diretta”*.

Il teste [REDACTED] commercialista ha, ancora, spiegato che *“nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RG, risulta che la società . sia andata in perdita; nello specifico si tratta di una società che gestisce un immobile, l'immobile è rimasto sfitto, e pertanto la società è andata in perdita; quando la società rimane in perdita per almeno 5 anni è considerata normativamente “società di comodo”; la società di comodo è tenuta comunque a dichiarare un reddito minimo, calcolato sulla base dell'attivo patrimoniale della società; nel quadro RN, che si riferisce al “Reddito Netto” la società dichiara quel reddito minimo ai fini del pagamento delle imposte dirette, che poi vanno corrisposte dai soci; si tratta in ogni caso di reddito presunto; nel quadro RN del anno di imposta 2013 l'importo di euro 10.823 è il reddito presunto, mai percepito dalla . ”*.

Orbene l'articolo 1, comma 1, L. 233/1990 specifica che l'onere contributivo dovuto dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti *“è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”*.

Occorre quindi, effettivamente aver riguardo ad un imponibile non limitato al reddito derivante dalla sola attività che dà titolo all'iscrizione alla Gestione, ma, potenzialmente, esteso a tutti i redditi d'impresa denunciati dal soggetto. Ma proprio in relazione alla sostanziale indifferenza rispetto alle fonti di reddito da prendere in considerazione, si impone la particolare attenzione al concetto di *“reddito”* quale sinonimo di *“guadagno”*.

Non possono allora non essere operate distinzioni.

Occorre pertanto valutare la particolarità delle c.d. *“ società di comodo”* o *“non operative*: la relativa disciplina, sorta nel 1994 (art. 30 della legge n. 724/94) è nata proprio al fine di *“penalizzare”*, sul piano tributario, le società *“senza impresa”*, quelle cioè che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono costituite al solo fine di amministrare i patrimoni personali dei soci, *“anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale”*.

E ciò attraverso, tra l'altro, la previsione dell'obbligo di dichiarare un reddito minimo, ai fini ai fini dell'imposta personale sui redditi.

Si tratta pertanto, per definizione, di un reddito presunto, fittizio, elaborato a fini in senso lato *“sanzionatori”*, non estensibile pertanto a fini diversi, ed in particolare a fini contributivi.

Il rinvio operato dall'art. 3 bis della dl 384/92, secondo cui *“l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto*



1990, n. 233, e' rapportato alla totalita' dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono", non può prescindere dallo stesso concetto di "reddito" quale effettiva posta attiva

E illegittima pertanto la pura e semplice trasposizione dei fini "erariali" o "tributari" nei fini contributivi".

Consegue a quanto osservato che la somma per contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto non è dovuta.

Le spese, infine, sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- **accoglie** il ricorso e, per l'effetto,

- **annulla** l'avviso di addebito impugnato ed ogni atto correlato;

- **condanna** la parte convenuta alla rifusione a favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.782,00 per onorari, oltre accessori dovuti per legge .

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 45

Così deciso in Cuneo, il 10 luglio 2018.

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Daniela Rispoli

